Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 2 luglio 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

1965

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. **1669**.

Modificazioni al decreto presidenziale 26 ottobre 1954, n. 1547, relativo all'istituzione dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Sondrio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il proprio decreto 26 ottobre 1954, n. 1547, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Sondrio, con le scuole coordinate a Chiavenna e Morbegno;

Considerato che le scuole secondarie di avviamento professionale di Chiavenna e Morbegno, in detto decreto, sono state dichiarate annesse alle predette scuole coordinate con l'Istituto professionale di Sondrio;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1963, con il quale sono determinati gli organici delle scuole di avviamento professionale, tra cui quelle di Chiavenna e Morbegno, a decorrere dal 1° ottobre 1961;

Ritenuto perciò che occorre modificare l'art. 1 del decreto presidenziale sopracitato, nel senso che scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale esistenti nelle predette città non debbono essere considerate annesse alle scuole coordinate con l'Istituto professionale citato a decorrere dal 1° ottobre 1961;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il decreto presidenziale 26 ottobre 1954, n. 1547, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Sondrio, con Scuole coordinate a Chiavenna e Morbegno, è modificato nel senso che le scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale di Chiavenna e Morbegno, dichiarate, in detto decreto, annesse alle predette scuole coordinate, non debbono essere considerate annesse alle scuole medesime a decorrere dal 1° ottobre 1961.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 18. — VILLA

LEGGE 26 giugno 1965, n. **724**.

Proroga del termine previsto dalla legge 16 dicembre 1964, n. 1400, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dalla legge 16 dicembre 1964, numero 1400, è prorogato al 31 dicembre 1965.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1965, n. **725**.

Determinazione delle cattedre di educazione fisica alla data del 1° ottobre 1962 negli istituti di istruzione secondaria e artistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Il numero complessivo delle cattedre di ruolo di educazione fisica nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica alla data del 1° ottobre 1962, è determinato in seimilaottocentosette.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1965

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1965, n. **726**.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno ad acquistare una porzione di fabbricato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 697 del 29 ottobre 1964, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno ha stabilito di acquistare una porzione di fabbricato di circa mq. 910 in San Benedetto del Tronto da adibire a sede della Sala contrattazione merci;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno è autorizzata ad acquistare dall'impresa « Adriatica Costruzioni » s.a.s. di Lucidi, Pichini & C. una porzione del fabbricato di mq. 910 circa, sito in San Benedetto del Tronto, alla via S. Formentini, alle condizioni previste nella deliberazione n. 697 del 29 ottobre 1964.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1965

SARAGAT

LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1965, n. **727**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura Generalizia dell'Istituto delle Suore di San Giuseppe di Gerona, con sede in Roma.

N. 727. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura Generalizia dell'Istituto delle Suore di San Giuseppe di Gerona, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1965, n. **728**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura, in Roma, della Congregazione delle Figlie di Gesu (Ker Maria).

N. 728. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura, in Roma, della Congregazione delle Figlie di Gesù (Ker Maria).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1965, n. **729**.

Riconoscimento della personalità giuridica del « Monastero delle Carmelitane Scalze, detto dell'Annunciazione », con sede in Loreto (Ancona).

N. 729. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Monastero delle Carmelitane Scalze, detto dell'Annunciazione », con sede in Loreto (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 27. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1965.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 55 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, concernente il regolamento per il personale e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, riguardante la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 532, che ha esteso all'Amministrazione del tesoro le norme di cui al citato regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1947, concernente l'ordinamento della Direzione generale del tesoro;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta la necessità di stabilire un nuovo ordinamento dei servizi della Direzione generale del tesoro e di determinare — ai sensi dell'art. 160 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 — per le singole Divisioni ed uffici della Direzione medesima, gli atti vincolati di competenza del direttore generale, le attribuzioni degli ispettori generali preposti ad uffici particolarmente importanti, le attribuzioni dei direttori di divisione, gli atti di mera esecuzione ed istruttori di competenza dei direttori di sezione e qualifiche equiparate, gli atti di comunicazione e certificazione di competenza dei consiglieri;

Decreta:

PARTE I

Art. 1.

Le attribuzioni della Direzione generale del tesoro sono ripartite secondo l'ordinamento seguente:

SERVIZIO I

AFFARI GENERALI E COORDINAMENTO

Ufficio del direttore generale. — Coordinamento e servizi generali. Trattazione di questioni particolari e di carattere riservato. Vigilanza sull'Istituto di emissione. Vigilanza sull'Ufficio Italiano dei Cambi. Relazione al Parlamento sull'Istituto di emissione e sulla circolazione. Studio e redazione di provvedimenti relativi alla emissione di prestiti pubblici e ad ogni altra operazione finanziaria. Rapporti con Istituti di credito e con enti vari. Previsioni di bilancio.

Ufficio di segreteria del Comitato interministeriale credito e risparmio. — Trattazione delle questioni inerenti alla vigilanza in materia di risparmio ed all'esercizio della funzione creditizia di competenza del Comitato.

Ufficio organizzazione e metodi. — Introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della Direzione generale del tesoro e dei servizi periferici dipendenti. Studi per il miglioramento delle strutture organizzative e dei metodi e strumenti di lavoro. Addestramento del personale alle moderne tecniche meccanografiche ed elettroniche.

Ufficio relazioni pubbliche. — Iniziative in materia di relazioni pubbliche e di relazioni umane. Attività informative. Sviluppo dello spirito di collaborazione nei rapporti interni ed esterni.

Ufficio studi e documentazioni. — Studi, indagini e rilevazioni in materia monetario-finanziaria. Partecipazione ai lavori per la redazione della Relazione economica generale del Paese. Relazioni sui servizi della Direzione generale del tesoro.

Ufficio statistico. — Indagini e rilevazioni statistiche sugli elementi essenziali che caratterizzano l'evolversi della situazione economica e finanziaria, interna e internazionale, e sull'attività degli uffici centrali e periferici della Direzione generale.

SERVIZIO II

PERSONALE ED AMMINISTRIZIONE PERIFERICA DEL TESORO

Ispettorato generale per il personale periferico

Divisione I. — Trattazioni di carattere generale riguardanti il personale degli uffici periferici. Concorsi di ammissione e di promozione. Assunzioni obbligatorie nelle carriere esecutiva ed ausiliaria, in base a norme speciali. Assegnazioni di sede, trasferimenti, missioni. Disciplina. Aspettative e congedi. Sussidi.

Divisione II. — Amministrazione del personale di ruolo e non di ruolo, promozioni, trattamento giuridico-economico. Inquadramenti. Tenuta dei conti economici, dei fascicoli matricolari e di pensione; ruoli di anzianità; pubblicazione provvedimenti sul Bollettino ufficiale. Relazioni al Consiglio di amministrazione. Istruttoria ricorsi. Amministraizone del personale operaio.

Divisione III. — Collocamento a riposo e trattamento di quiescenza. Riscatti. Istruttoria delle istanze di indennità di buonuscita. Riconoscimento delle infermità dipendenti da causa di servizio. Economato per i servizi provinciali. Locali, fitti, spese di ufficio e relativi rendiconti.

Corpo ispettivo per i servizi provinciali

Segreteria. — Adempimenti inerenti le verifiche alle Direzioni provinciali del tesoro, alle Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato ed ai Centri meccanografici; ogni altro servizio di coordinamento, di studio e di consulenza, anche collegiale, richiesto dal capo del Corpo ispettivo. Protocollo e archivio.

Primo ufficio. — Esame dei provvedimenti legislativi attinenti o aventi riflessi sui servizi periferici; proposta di modifica ed aggiornamento delle Istruzioni generali sui servizi periferici; trattazione delle questioni relative ai servizi della Tesoreria provinciale, della Cassa depositi e prestiti, del Debito pubblico, dei contributi di previdenza, delle entrate del Tesoro, dei depositi provvisori.

Secondo ufficio. — Trattazione delle questioni riguardanti le pensioni di guerra, gli stipendi, le retribuzioni, le altre spese fisse, comprese le attribuzioni decentrate in materia; recuperi di somme indebitamente pagate su ruoli di spesa fissa; cumuli.

Terzo ufficio. — Servizi meccanografici delle Direzioni provinciali del tesoro; programmazione del lavoro meccanografico.

SERVIZIO III

Servizi tecnici del tesoro

Ispettorato generale per i servizi di cassa

Divisione IV. — Emissione e gestione dei Buoni ordinari del Tesoro. Revisioni, contabilità e relative pratiche amministrative. Invio alle Tesorerie, per il pagamento, dei mandati ed ordini di accreditamento.

Divisione V. — Preventivo di cassa e compilazione della situazione giornaliera di cassa. Conto mensile e Conto complementare del Tesoro. Movimento dei fondi. Smarrimento quietanze e vaglia del Tesoro. Controllo sui versamenti degli agenti della riscossione. Sovvenzioni postali. Certificati doganali. Contabilizzazione dei mandati speciali e relativi certificati. Controllo e vigilanza sulla Tesoreria centrale.

Divisione VI. — Conti correnti con le Amministrazioni statali e con Enti di diritto pubblico. Apertura e chiusura di contabilità speciali. Conto corrente con la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria. Depositi provvisori. Conti giudiziali dei tesorieri e somministrazione dei bollettari soggetti a rendiconto. Autorizzazione per acquisti e cambi di monete presso la Tesoreria centrale. Emissione di circolari progressive per la rappresentanza legale di Enti vari. Duplicati di titoli di spesa emessi da Amministrazioni centrali. Accertamenti su titoli di spesa pagati.

Ispettorato generale per i servizi delle entrate del Tesoro

Divisione VII. — Controllo sulle entrate affluenti al Capo X per contributi dovuti da persone fisiche o giuridiche e per quote di rimborso di anticipazioni effettuate dal Tesoro. Spese relative all'accertamento di dette entrate. Servizi contabili. Stato di previsione e conto consuntivo delle entrate del Tesoro; conto patrimoniale per la parte riguardante il Tesoro.

Divisione VIII. — Rimborsi di somme indebitamente affluite al Tesoro. Accreditamento fondi per rimborso rette di ricovero dementi per causa di guerra. Recupero di crediti accertati a carico di contabili. Vigilanza sul recupero di assegni indebitamente corrisposti a dipendenti e pensionati dello Stato.

Ispettorato generale per i servizi monetari e di vigilanza e controllo

Divisione IX. — Servizi attinenti alla fabbricazione, emissione e distribuzione dei biglietti di banca. Contrassegno di Stato per i biglietti di banca. Uffici di controllo presso le cartiere, la Officina di fabbricazione dei biglietti e la Cassa speciale della Banca d'Italia. Verifiche periodiche e straordinarie di cassa all'Istituto di emissione, alla Tesoreria centrale ed all'Agenzia contabile dei titoli del Debito pubblico.

Divisione X. — Provvedimenti ed operazioni in materia di monetazione metallica. Trattazioni relative ai servizi della Zecca, alla Scuola dell'arte della medaglia, alla Commissione tecnico-artistica, ed al Museo della Zecca. Verifiche straordinarie e periodiche alla Zecca Falso nummario.

Ispettorato generale per le Borse valori

Divisione XI. — Vigilanza sulle Borse valori e sul mercato borsistico. Concorsi, nomina e revoca degli agenti di cambio. Provvedimenti disciplinari nei confronti di agenti di cambio. Costituzione degli organi di Borsa. Calendario di Borsa. Approvazione delle deliberazioni delle Camere di commercio in materia di Borse valori. Stanze di compensazione.

Divisione XII. — Trattazioni riguardanti la costituzione, l'aumento di capitale e l'emissione di obbligazioni delle società per azioni. Agevolazioni per le fusioni di società e le concentrazioni aziendali.

Ufficio di direzione della Zecca

Direzione ed organizzazione della Zecca. Servizi amministrativi, contabili e d'ordine. Vigilanza sui servizi di gestione, di controllo e tecnici. Esecuzione degli ordini impartiti dal direttore generale del Tesoro.

SERVIZIO IV

Finanziamenti interni ed esteri

Ispettorato generale per i finanziamenti e le operazioni finanziarie in genere

Divisione XIII. — Questioni di carattere generale. Rapporti ed operazioni finanziarie, eventualmente assistite da garanzia statale, con aziende di Stato, enti pubblici, enti locali e società. Sovvenzione e concorsi finanziari dovuti dal Tesoro. Finanziamenti per la edilizia.

Divisione XIV. — Credito agrario. Interventi finanziari a favore dell'agricoltura. Piano Verde. Fondo di rotazione per finanziamenti nei territori di Trieste e Gorizia. Finanziamenti produttività. Fondo di rotazione esuli giuliani. Credito minerario.

Divisione XV. — Operazioni finanziarie su fondi E.R.P. ed Eximbank. Credito navale. Credito peschereccio. Finanziamenti alle aziende danneggiate da pubbliche calamità. Finanziamenti agli esportatori di prodotti ortofrutticoli e alle industrie seriche. Liquidazione di contributi e interessi su finanziamenti industriali. Investimenti delle riserve degl istituti di assicurazione.

Divisione XVI. — Credito industriale. Credito all'artigianato. Credito al commercio. Credito turistico-alberghiero. Sconto indennizzi danni di guerra. Garanzie statali a favore di Comuni e Provincie.

Ufficio contabilità: Riscontro delle operazioni finanziarie effettuate con fondi dello Stato o assistite da provvidenze statali ed esame dei relativi rendiconti. Recupero di anticipazioni speciali.

Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'estero

Ufficio I. — Istituti di Bretton Woods (BIRS, FMI). Banca dei regolamenti internazionali. Accordi internazionali di carattere monetario. CIME - NATO - FAO - BIT - GATT - OCSE.

Ufficio II. — Conferenza europea Ministri dei trasporti. Integrazione europea Carbone ed Acciaio (CECA). Commissione Economica per l'Europa (ECE). Comunità Economica Europea (CEE). Comunità Europea per l'Energia Atomica (CEEA).

Ufficio III. — Accordi internazionali di carattere commerciale e finanziario.

Ufficio IV. — Investimenti, disinvestimenti, trasferimenti e cessioni di capitali esteri in Italia. Partecipazioni azionarie delle « imprese produttive » in altre imprese italiane o straniere. Finanziamenti esteri in

Italia. Assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali. Riassicurazione statale dei rischi della navigazione.

Ufficio V. — Applicazione delle clausole economiche del Trattato di pace.

Ufficio amministrativo contabile. — Gestione dei capitoli di spesa per l'esecuzione del Trattato di Pace e degli Accordi internazionali. Liquidazione missioni all'estero.

Portafoglio dello Stato

Divisione XVII. — Pagamenti all'estero per conto delle Amministrazioni statali. Rapporti con l'Ufficio Italiano Cambi. Tenuta dei conti valute Tesoro.

Divisione XVIII. — Controllo delle operazioni eseguite dall'Ufficio Italiano Cambi, notifica degli addebiti, trasmissione dei vaglia Tesoro a saldo, versamenti all'Ufficio Italiano Cambi della valuta estera.

Divisione XIX. — Compra-vendita di titoli del Debito pubblico, incameramento di depositi cauzionali. Medie giornaliera e mensile dei cambi. Rimessa di fondi per pensioni da pagare all'estero. Conti speciali vincolati presso le banche corrispondenti all'estero. Ammortamento di obbligazioni dell'Istituto di credito imprese di pubblica utilità e del Consorzio opere pubbliche. Importazione ed esportazione di oro, argento ed altri metalli preziosi. Operazioni per il Fondo acquisto buoni poliennali Tesoro.

Ispettorato generale beni italiani all'estero

Divisione XX. — Indennizzi per beni perduti in Tunisia. Servizi generali e ricorsi.

Divisione XXI. — Indennizzi per beni perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia, per effetto delle disposizioni economiche e finanziarie di cui all'allegato XIV del Trattato di pace.

Divisione XXII. — Indennizzi per beni perduti in dipendenza degli artt. 74 e 79 del Trattato di pace.

PARTE II

Art. 2.

Gli atti vincolati di competenza del direttore generale del Tesoro sono i seguenti:

1) provvedimenti negativi per difetto di presupposti obiettivi o per mancanza, negli aspiranti, di requisiti non valutabili discrezionalmente in materia di assunzione per chiamata diretta prevista da norme speciali;

2) provvedimenti di esclusione dagli esami e dai concorsi di promozione per difetto di presupposti obiettivi o per mancanza, negli impiegati che aspirano alla promozione, di requisiti non valutabili discrezionalmente;

3) richieste al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, ai competenti organi della Magistratura ordinaria ed alle Università della Repubblica, intese ad ottenere la designazione dei componenti le Commissioni esaminatrici;

4) emanazione dei provvedimenti di esclusione dagli scrutini di promozione dell'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) emanazione dei provvedimenti formali concernenti l'attribuzione dello stipendio e del trattamento di quiescenza, gli aumenti periodici o altri benefici economici derivanti direttamente da norme ordinarie o speciali e per la cui attribuzione non vi sia potere discrezionale dell'Amministrazione;

6) emissione dei ruoli di spese fisse e delle relative variazioni;

7) emissione dei titoli di spesa per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato e debitamente autorizzato, e di tutti gli altri assegni, indennità e compensi spettanti per effetto di norme legislative, regolamentari o di provvedimento formale del Ministro;

8) esonero dal periodo di prova, quando ricorrano le condizioni previste nell'art. 10, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) concessione dei congedi straordinari spettanti di diritto o per richiamo alle armi;

10) collocamento in aspettativa per servizio militare o per mandato parlamentare;

11) collocamento in aspettativa per infermità, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

12) atti sospensivi di pagamento per somme pignorate o sequestrate al personale dipendente;

13) promozione dell'azione di rivalsa nei confronti del personale dipendente, nei casi previsti dall'art. 22, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

14) emanazione dei provvedimenti concernenti l'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione, o prosciolto in sede di revisione dei procedimento disciplinare, quando ricorrano gli estremi di cui agli articoli 88 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

15) emanazione dei provvedimenti di sospensione dalla qualifica di cui all'art. 98 e di revoca dalla sospensione di cui agli articoli 97, primo e quarto comma, e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

16) emanazione del provvedimento di destituzione dall'impiego nelle ipotesi contemplate nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

17) dichiarazione di decadenza dall'impiego nei casi previsti dall'art. 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

18) dichiarazione di assenza dei salariati per servizio militare;

19) pubblicazione annuale dei ruoli di anzianità delle D.P.T. e provvedimenti di cancellazione dal ruolo nei casi stabiliti;

20) provvedimento di riscatto di servizi non di ruolo prestati o di periodi di studio riscattabili;

21) collocamento a riposo degli impiegati per raggiungimento dei prescritti limiti di età;

22) provvedimenti per il rimborso di somme erroneamente versate in Tesoreria o per il rimborso di depositi cauzionali;

23) istituzione di conti correnti fruttiferi intestati ad Amministrazioni statali, in esecuzione di norme legislative o regolamentari;

24) decisioni, in via definitiva, sui ricorsi prodotti contro sanzioni pecuniarie inflitte dal direttore della Zecca;

25) autorizzazioni per l'ammissione di diritto alla quotazione in Borsa dei seguenti titoli: titoli del Debito pubblico; titoli garantiti dallo Stato; cartelle di credito fondiario italiano; titoli emessi dalle Provincie e dai Comuni con le norme di cui all'art. 26 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068; titoli cambiari;

26) approvazione delle deliberazioni delle Camere di commercio in materia di borsa;

27) liquidazione dei prescritti interessi sui conti correnti fruttiferi;

28) atti interruttivi della prescrizione relativa a diritti spettanti all'Amministrazione;

29) provvedimenti di rigetto, per difetto di presupposti obiettivi, delle istanze di rateazione presentate da Enti debitori;

30) autorizzazioni alle Direzioni provinciali del tesoro ad abbandonare, nei casi previsti da leggi o regolamenti, le pratiche di recupero dei crediti erariali per spese di mantenimento degli indigenti inabili al lavoro;

31) ogni altra prescritta autorizzazione alle Direzioni provinciali del tesoro ad emettere provvedimenti non discrezionali;

32) stipula di convenzioni con istituti di credito, da effettuarsi in applicazione di norme di legge o di regolamento, che non comportino valutazioni discrezionali;

33) emissione dei titoli di spesa relativi agli interventi creditizi del Tesoro;

34) autorizzazione al pagamento degli indennizzi deliberati dalla Commissione interministeriale di cui alla legge 6 aprile 1948, n. 521;

35) emissione di ogni altro titolo di spesa, conseguente a provvedimento ministeriale di impegno, nelle materie di competenza;

36) provvedimenti non discrezionali, in esecuzione di decisioni o di sentenze passate in giudicato;

37) provvedimenti e determinazioni negative per difetto di presupposti obiettivi o requisiti non valutabili discrezionalmente, quando non siano espressamente attribuiti alla speciale competenza di altri Organi.

Art. 3.

Le attribuzioni degli ispettori generali preposti agli Ispettorati generali ed uffici analoghi indicati nella parte I del presente decreto sono le seguenti:

1) direzione e coordinamento dei servizi cui sono preposti;

2) adozione dei provvedimenti sugli affari loro attribuiti dalla legge, dai regolamenti e, per delega, dal Ministro o dal direttore generale;

3) adozione di ogni altro provvedimento che, ferme restando le attribuzioni assegnate ad altri organi con il presente decreto, sia idoneo a promuovere una più efficiente organizzazione dei servizi, la riduzione dei costi e la semplificazione delle procedure;

4) vigilanza sugli organi ed uffici inferiori. Segnalazione al direttore generale di tutte le irregolarità accertate e formulazione di proposte sui provvedimenti da adottare;

5) relazioni periodiche al direttore generale al fine di renderlo tempestivamente edotto dell'andamento dei servizi ai quali sono preposti.

Art. 4.

Le attribuzioni dei direttori delle divisioni e degli uffici analoghi indicati nella parte I del presente decreto sono le seguenti:

A) attribuzioni comuni a tutti i funzionari preposti alle divisioni od uffici:

1) organizzazione e direzione della divisione;

2) adozione di tutti i provvedimenti di competenza della divisione, ad eccezione di quelli espressamente attribuiti alla competenza di altri organi da norme di legge, di regolamento e dal presente decreto;

3) adozione dei provvedimenti sugli affari loro attribuiti per delega dal Ministro o dal direttore generale;

4) predisposizione di prospetti, appunti e relazioni all'ispettore generale preposto al servizio o, in mancanza, al direttore generale, al fine di renderli edotti delle questioni particolari riguardanti l'andamento dell'ufficio e del personale;

5) adozione dei provvedimenti di competenza intesi a ridurre il costo del servizio e formulazione di proposte, aventi lo stesso scopo, intese a promuovere l'adozione dei necessari provvedimenti da parte degli organi superiori;

6) formulazione di proposte per l'Ufficio organizzazione e metodi concernenti il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

7) richieste di documenti, atti e notizie ad Amministrazioni, enti o privati, nei casi in cui l'istruttoria predisposta dagli organi inferiori sia ritenuta insufficiente;

8) comunicazione agli interessati di questioni interlocutorie aventi particolare rilievo;

9) riesame degli schemi dei provvedimenti da sottoporre alla firma o all'approvazione degli Organi superiori.

B) ulteriori particolari attribuzioni:

del capo della Divisione I:

adempimenti relativi ai concorsi di ammissione e di promozione per quanto concerne, in particolare: il numero dei posti da conferire, la costituzione delle Commissioni esaminatrici, la scelta di locali idonei per lo svolgimento delle prove di esame e la determinazione della data delle prove medesime;

predisposizione della procedura da seguire nelle assunzioni senza concorso, da effettuare in applicazione di norme speciali;

del capo della Divisione II:

adempimenti concernenti gli scrutini per promozione;

adempimenti relativi alla determinazione dei posti da conferire mediante esame di promozione e per pubblico concorso;

del capo della Divisione III:

riesame degli schemi dei decreti di collocamento a riposo, di dimissioni e di cessazione dal servizio in genere;

organizzazione del servizio stampati e di economato per l'Amministrazione periferica del tesoro;

del capo della Divisione IV:

trasmissione, sulla base dei provvedimenti formali già adottati dall'Amministrazione, dei buoni ordinari del Tesoro in bianco alle Tesorerie provinciali dello Stato;

riesame degli schemi dei provvedimenti formali riguardanti l'emissione, il rimborso, l'interesse e le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro;

del capo della Divisione V:

revisione dei rendiconti trimestrali del tesoriere centrale, del direttore della Zecca, e del gestore centrale dei depositi vari delle poste;

revisione del preventivo di cassa, del prospetto dei dati sintetici, dei conti riassuntivo e complementare del Tesoro nonchè dei dati da inserire nella relazione sulla situazione economica generale del Paese;

del capo della Divisione VI:

autorizzazione alle Sezioni di tesoreria a rilasciare certificati mod. 128-T;

riesame dei conti giudiziali presentati dalle Tesorerie per il movimento degli inserti a rigoroso rendiconto;

dei capi delle Divisione VII ed VIII:

riesame degli schemi dei provvedimenti relativi all'assegnazione di fondi per spese connesse agli affari di competenza, degli schemi di approvazione delle convenzioni di rateazione e degli atti transattivi da trasmettere alla firma o alla approvazione di organi superiori;

del capo della Divisione IX:

adempimenti connessi con la fabbricazione dei biglietti di banca per quanto concerne, in particolare, la fabbricazione di tele filigranatrici, di punzoni, di clichés, del contrassegno di Stato e di altro materiale occorrente;

del Capo della Divisione X:

adempimenti relativi alla monetazione metallica per quanto concerne, in particolare, l'approvvigionamento dei metalli, le operazioni di saggio delle monete d'argento, le convenzioni monetarie con lo Stato della Città del Vaticano ed i rapporti con la Zecca e la Scuola dell'arte della medaglia;

del capo della Divisione XI:

revisione ed invio alla firma degli organi superiori degli schemi dei provvedimenti riguardanti: la nomina delle deputazioni delle Borse valori; la composizione numerica e lo scioglimento dei Comitati direttivi degli agenti di cambio; la nomina e la sospensione degli agenti di cambio; l'ammissione a quotazione ufficiale dei titoli; l'orario ed il calendario di borsa; l'approvazione della tariffa unica di mediazione per le contrattazioni di Borsa;

del capo della Divisione XII:

richieste al Ministero dell'industria e commercio e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio degli atti di loro competenza in materia di costituzione di società, aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni; riesame degli schemi dei relativi provvedimenti formali da sottoporre all'approvazione degli organi superiori;

dei capi delle Divisioni XIII, XIV, XV e XVI:

riesame degli schemi dei decreti di concessione, di autorizzazione e di approvazione, concernenti le operazioni finanziarie di competenza;

del capo dell'Ufficio contabilità:

riesami dei rendiconti, delle situazioni contabili e dei bilanci resi dagli enti finanziari;

esecuzione dei provvedimenti formali concernenti le rettifiche di imputazione ai capitoli di entrata amministrati dal servizio;

dei capi delle Divisioni XVII, XVIII e XIX:

riesame degli schemi delle autorizzazioni, dei decreti e degli altri provvedimenti relativi alla gestione del Portafoglio dello Stato, da sottoporre alla firma o all'approvazione degli organi superiori;

del capo della Divisione XX:

riesame e trasmissione alla Commissione interministeriale di cui alla legge 6 aprile 1948, n. 521, delle domande di indennizzo per le quali sia esaurita la fase istruttoria. Notifica alle parti delle decisioni adottate dalla Commissione;

dei capi delle Divisioni XXI e XXII:

riesame e trasmissione alle Commissioni interministeriali competenti delle domande per le quali sia esaurita la fase istruttoria;

acquisizione di ulteriori elementi di giudizio per tutte le domande ritenute insufficientemente documentate; notifica alle parti delle decisioni adottate dalle Commissioni;

dei capi degli Uffici I e II IRFE:

trasmissione di dati statistici per il F.M.I., B.I.R.S. e per gli enti internazionali in genere; proposte per la designazione dei funzionari incaricati di partecipare a riunioni, in Italia e all'estero, aventi carattere periodico; richieste ad altre Amministrazioni statali od Enti di notizie, dati, documenti interessanti l'ufficio, nonchè di pubblicazioni non comportanti oneri per l'Amministrazione;

del capo dell'Ufficio III IRFE:

trasmissione e richieste di documenti, informazioni, atti istruttori, lettere interlocutorie ad uffici del Tesoro, altre Amministrazioni o privati; corrispondenza periodica in genere, intesa a fornire o raccogliere informazioni sullo stato delle pratiche riguardanti scadenze di rate relative a prestiti internazionali;

del capo dell'Ufficio IV IRFE:

accertamenti preliminari, richieste di atti e pareri di carattere istruttorio in materia di: investimenti di capitali esteri in Italia; finanziamenti esteri a favore di « residenti »; investimenti di capitali italiani all'estero; assicurazioni e finanziamenti dei crediti all'esportazione; crediti finanziari ai paesi in via di sviluppo; assicurazione e riassicurazione dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea e delle altre materie devolute alla competenza dell'Ufficio;

del capo dell'Ufficio V IRFE:

richieste di informazioni, dati e notizie, ed ogni altro adempimento istruttorio concernente pratiche di risarcimento per danni subiti all'estero;

richieste, ad enti o privati, di notizie e dati interessanti l'ufficio, nonchè di pubblicazioni non comportanti oneri per l'Amministrazione.

Art. 5.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, di competenza dei direttori di sezione sono i seguenti:

A) comuni a tutti i direttori di sezione:

1) richieste, in sede istruttoria, di atti, dati e notizie, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti o dei requisiti necessari per la definizione degli affari di competenza;

2) richieste di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino ufficiale del Ministero, degli atti per i quali è prescritta la pubblicazione;

3) trasmissione alla Ragioneria centrale, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, di tutti gli atti o provvedimenti per i quali è prescritto il visto ed il controllo dei detti organi;

4) trasmissione di atti ad altri uffici della stessa o di altra Direzione generale, quando la trasmissione sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prevista da norme particolari;

5) ogni altro atto preliminare, istruttorio o di mera esecuzione che sia assegnato alla competenza dell'ufficio presso il quale prestano servizio, esclusi quelli espressamente attribuiti ad altri organi da norme di legge, di regolamento o dal presente decreto.

B) In particolare, per i direttori di sezione in servizio presso:

la Divisione I:

richieste di informazioni, certificazioni ed atti, al fine di accertare l'esistenza dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego;

atti preliminari ed istruttori concernenti i procedimenti disciplinari ed i provvedimenti di decadenza dall'impiego, le richieste di aspettativa, congedo straordinario, trasferimento e sussidi;

la Divisione II:

richieste di informazioni, certificazioni ed atti, al fine di accertare l'esistenza dei requisiti prescritti per il conseguimento dei benefici economici e di carriera del personale in servizio;

la Divisione III:

richieste di informazioni, certificazioni e atti, al fine di accertare l'esistenza dei requisiti prescritti per il riconoscimento del diritto a pensione;

atti istruttori concernenti pratiche assicurative, di riscatto e di riconoscimento di servizi pregressi;

la Divisione IV:

trasmissione, per il pagamento, alle Tesorerie provinciali dello Stato e alla Tesoreria centrale, dei titoli di spesa pervenuti dalla Corte dei conti;

adempimenti relativi a denunce di furti, smarrimenti, successione e ad atti impeditivi di pagamento dei Buoni ordinari del Tesoro;

la Divisione V:

adempimenti preliminari concernenti: i rimborsi di somme a carico del bilancio dello Stato; la spedizione di monete metalliche dalla Zecca alle Tesorerie provinciali e alla Tesoreria centrale; il rimborso dei certificati doganali non utilizzati; le rettifiche di imputazione delle quietanze di entrata e di intestazione dei vaglia del Tesoro; il prelevamento dal c/c infruttifero relativo ai certificati doganali;

adempimenti istruttori per la emissione di decreti ministeriali concernenti: il rilascio dei certificati mod. 128-T sostitutivi di vaglia del Tesoro o di contromatrici, smarriti o distrutti, la regolazione delle somme percette dalle Regioni siciliana e sarda; il rimborso alla Zecca del valore dell'argento contenuto nelle monete da L. 500; il rimborso alle ferrovie dello Stato e alla Banca d'Italia delle spese per il trasporto di valute metalliche per conto del Tesoro; l'emissione di ordini di accreditamento a favore del tesoriere centrale, del direttore della Zecca e del gestore centrale dei depositi vari delle Poste; ogni altro adempimento connesso;

la Divisione VI:

atti istruttori in ordine alle richieste di prelevamento dai fondi di rotazione e dagli altri conti correnti;

trasmissione dei vaglia del Tesoro, delle quietanze di accreditamento e delle quietanze di entrata alle Amministrazioni dello Stato o ad Enti ed Istituti di credito;

trasmissione agli uffici competenti, previa sommaria istruttoria, delle domande intese a conseguire la restituzione dei depositi incamerati;

la Divisione VII:

adempimenti preliminari ed istruttori in ordine alle pratiche di rimborso di somme indebitamente versate al capo X del bilancio dell'entrata e di recupero crediti erariali di competenza del servizio; istruttoria delle istanze di rateazione e delle proposte di transazione presentate da enti debitori;

adempimenti istruttori in ordine ai ricorsi prodotti dagli Enti o dai privati tenuti al versamento dei contributi:

la Divisione VIII:

adempimenti preliminari ed istruttori concernenti i ricorsi, le istanze di rateazione e di rimborso inerenti le entrate del Tesoro;

la Divisione IX:

atti preliminari ed istruttori connessi con la fabbricazione, l'emissione e la distruzione dei biglietti di banca; adempimenti preliminari concernenti i controlli e le verifiche di competenza del servizio;

la Divisione X:

adempimenti preliminari ed istruttori concernenti la monetazione metallica ed il falso nummario; revisione delle situazioni periodiche della Zecca relative alla fabbricazione delle monete;

la Divisione XI:

richieste di informazioni, certificazioni ed atti al fine di accertare l'esistenza dei requisiti prescritti per la nomina ad agente di cambio;

atti preliminari ed istruttori in ordine alla nomina, disciplina e revoca degli agenti di cambio e alla costituzione degli organi di Borsa;

la Divisione XII:

atti preliminari ed istruttori concernenti domande per la costituzione, l'aumento di capitale e l'emissioni obbligazionarie delle società;

trasmissione alla segreteria del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio o alla Banca d'Italia, per gli adempimenti di loro competenza, delle domande anzidette;

la Divisione XIII:

adempimenti preliminari ed istruttori concernenti: le operazioni finanziarie di competenza e gli altri provvedimenti connessi; la garanzia statale su mutui contratti da enti vari; le assunzioni di prestiti

e l'emissione di obbligazioni da parte della Cassa per il Mezzogiorno, dell'ENI, dell'ANAS e delle Ferrovie dello Stato; fondo di rotazione per l'incremento edilizio;

la Divisione XIV:

adempimenti preliminari ed istruttori concernenti: il credito, l'amministrazione di fondi e le operazioni finanziarie di competenza; l'assunzione di prestiti obbligazionari per il finanziamento del « Piano Verde »; il fondo di rotazione per gli esuli giuliani e per iniziative economiche nel Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia;

la Divisione XV:

adempimenti preliminari ed istruttori concernenti: le proposte di modifiche contrattuali, di abbuoni o transazioni ed altri atti inerenti ai finanziamenti concessi ad imprese armatoriali dall'IMI; le proposte di concessione di mutui pescherecci, del contributo statale in conto interessi sui finanziamenti accordati dalla Sezione « credito navale »; ogni altro provvedimento connesso;

la Divisione XVI:

adempimenti preliminari ed istruttori concernenti: le domande di garanzia sussidiaria dello Stato; le richieste di approvazione di modifiche contrattuali, nonchè di operatività delle garanzie sussidiarie dello Stato e i provvedimenti di esecutività delle delibere degli istituti speciali di credito meridionali; garanzie statali a favore di Comuni e Provincie;

la Divisione XVII:

adempimenti preliminari ed istruttori concernenti: l'accreditamento di valuta all'estero, l'amministrazione di Conti valute Tesoro e la trattazione delle altre questioni di competenza;

la Divisione XVIII:

adempimenti preliminari ed istruttori concernenti: il rimborso delle note di addebito emesse dallo Ufficio italiano dei cambi; il versamento di somme presso la Tesoreria centrale; tutte le altre operazioni che dànno luogo alla emanazione di ordini di portafoglio nelle materie di competenza;

la Divisione XIX:

adempimenti preliminari ed istruttori riguardanti la compravendita di titoli di Stato, il pagamento di pensioni a cittadini italiani residenti all'estero, la restituzione degli speciali depositi per leggi di guerra e la fornitura di oro e di argento per coniazione di medaglie;

la Divisione XX:

adempimenti preliminari ed istruttori intesi ad accertare la fondatezza delle domande di indennizzo presentate ai sensi della legge 6 aprile 1948, n. 521;

adempimenti preliminari ed istruttori concernenti i ricorsi prodotti al Capo dello Stato ed al Consiglio di Stato in materia di indennizzi;

la Divisione XXI:

adempimenti preliminari ed istruttori intesi ad accertare la fondatezza delle domande di indennizzo; adempimenti istruttori concernenti i ricorsi al Ministro, prodotti ai sensi dell'art. 7 della legge 8 novembre 1956, n. 1325; trasmissione alle compenti Intendenze di finanza delle deliberazioni concessive degli indennizzi;

la Divisione XXII:

adempimenti preliminari ed istruttori intesi ad accertare la fondatezza delle domande di indennizzo; comunicazione agli interessati delle deliberazioni adottate dalla competente Commissione interministeriale.

Art. 6.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri sono i seguenti:

A) comuni a tutti i consiglieri:

1) adempimenti istruttori disposti dagli organi superiori;

2) certificazioni relative alle pratiche di competenza;

3) rilascio di copie ed estratti di atti, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

4) comunicazione agli interessati dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono addetti, escluse quelle attribuite alla competenza di altri organi dal presente decreto;

5) collaborazione con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti.

B) in particolare, per i Consiglieri in servizio presso:

la Divisione I:

comunicazione ai candidati della ammissione o della esclusione dai concorsi indetti dall'Amministrazione per i ruoli periferici del Tesoro; comunicazione della data delle prove scritte e di quella della prova orale;

comunicazioni di rigetto o di accoglimento delle domande intese a conseguire l'assunzione in applicazione di norme speciali;

comunicazioni inerenti le domande di aspettativa, di congedo straordinario e di sussidio;

la Divisione II:

comunicazione al personale in servizio presso l'Amministrazione periferica del Tesoro di tutti i provvedimenti relativi a promozioni, riammissione in servizio, conferma in ruolo, comunicazione di concessioni di assegni personali, ed ogni altro provvedimento concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale in servizio;

rilascio di certificati di servizio e di stati matricolari al personale interessato;

la Divisione III:

comunicazione al personale da collocare o collocato a riposo, e loro aventi causa, di tutti i provvedimenti adottati nei loro confronti, riguardanti pensioni ordinarie, privilegiate, miste, indennità « una tantum » e di buonuscita;

rilascio di certificati inerenti le pratiche anzidette;

la Divisione IV:

comunicazione agli aventi diritto dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione in ordine ai Buoni ordinari del Tesoro rubati, smarriti, alterati, deteriorati o distrutti;

comunicazione alle Amministrazioni interessate o agli altri aventi diritto dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione in ordine a titoli di spesa;

la Divisione V:

rilascio delle seguenti certificazioni: certificati mod. 128 T sostitutivi di quietanze di Tesoreria e di vaglia del Tesoro o contromatrici, smarriti o distrutti; certificati mod. 181 T per riassegnazione di fondi in bilancio; certificati mod. 30-*bis* R.G.;

comunicazione agli interessati del rilascio dei certificati di cui al comma precedente;

comunicazione al Ministero delle poste dell'importo delle sovvenzioni erogate dalle tesorerie provinciali;

elaborazione preliminare della situazione giornaliera di cassa, del prospetto dei dati sintetici, del conto riassuntivo mensile e del conto complementare del Tesoro, nonchè dei dati da inserire nella Relazione sulla situazione economica generale del Paese;

la Divisione VI:

comunicazione ai correntisti dei movimenti e delle variazioni dei rispettivi conti correnti; comunicazione agli aventi diritto dello stato delle pratiche relative ad erogazioni per mutui o a svincolo di depositi provvisori;

comunicazione: alle Direzioni provinciali del tesoro dell'avvenuto incameramento di depositi provvisori; alla Corte dei conti degli accertamenti effettuati sui titoli di spesa estinti e contabilizzati;

rilascio di estratti dei conti correnti fruttiferi per la successiva parificazione;

adempimenti istruttori in ordine alle richieste di prelevamento dei fondi di rotazione e degli altri conti correnti;

la Divisione VII:

comunicazione agli aventi diritto dei provvedimenti definitivi o interlocutori concernenti: i rimborsi di somme indebitamente o erroneamente versate al capo I del bilancio dell'entrata; i recuperi di crediti erariali di competenza del servizio; i provvedimenti relativi al rimborso delle rette manicomiali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 giugno 1917, numero 1157, e successive modificazioni;

la Divisione VIII:

comunicazione agli interessati (direttamente o per il tramite delle Direzioni provinciali del tesoro) dell'esito dei ricorsi proposti in via amministrativa; dell'esito di istanze di rateazione di rimborsi; dell'esito di transazioni per crediti erariali contestati ed in pendenza di giudizio;

la Divisione IX:

comunicazione all'Istituto di emissione ed agli Uffici di controllo dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, in relazione alla fabbricazione dei biglietti di banca e degli altri provvedimenti in materia di vigilanza e controllo;

la Divisione X:

comunicazione agli interessati dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione per quanto concerne la monetazione metallica, i servizi della Zecca, e la Scuola dell'arte della medaglia;

la Divisione XI:

comunicazione ai candidati dei provvedimenti di ammissione o di esclusione dai concorsi per la nomina ad agente di cambio; comunicazione agli interessati della data delle prove scritte e di quella della prova orale;

comunicazione agli agenti di cambio, alle camere di commercio ed agli altri interessati dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione nelle materie di competenza;

la Divisione XII:

comunicazione alle società interessate dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione in ordine alle domande di costituzione, di aumenti di capitale o di emissioni obbligazionarie;

la Divisione XIII:

comunicazione agli Enti interessati dei provvedimenti concessivi o negativi concernenti finanziamenti, conferimenti, interventi, mutui, garanzie, sovvenzioni e concorsi del Tesoro in applicazione di norme di legge o regolamento;

rilascio di certificazioni e copie dei provvedimenti ministeriali adottati nelle materie anzidette;

la Divisione XIV:

comunicazione agli interessati dei provvedimenti concessivi o negativi adottati dall'Amministrazione in materia di crediti, amministrazione di fondi ed operazioni finanziarie in genere;

rilascio di certificazioni e copie dei provvedimenti ministeriali adottati nelle materie anzidette;

la Divisione XV:

comunicazione agli istituti di credito o agli altri aventi diritto dei provvedimenti adottati in relazione a garanzie da parte dello Stato, autorizzazioni a contrarre prestiti, rimborsi, finanziamenti e contributi statali oltre che a provvedimenti riguardanti il personale licenziato da aziende siderurgiche in relazione al trattato della CECA;

rilascio di certificazioni e copie dei provvedimenti ministeriali adottati nelle materie anzidette;

la Divisione XVI:

comunicazione agli istituti di credito o agli altri aventi diritto dei provvedimenti riguardanti lo sconto d'indennizzi e contributi per danni di guerra; l'esecutività delle delibere degli istituti di credito meridionali e dei provvedimenti di concessione e di operatività delle garanzie sussidiarie dello Stato su finanziamenti industriali ed alle garanzie statali;

rilascio di certificazioni e copie dei provvedimenti ministeriali adottati nelle materie anzidette;

la Divisione XVII:

comunicazione alle Amministrazioni interessate dei provvedimenti concernenti l'assegnazione di valuta estera e l'accreditamento all'estero, tramite l'Ufficio Italiano dei Cambi, della valuta occorrente per il finanziamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e per acquisti all'estero da parte di pubbliche Amministrazioni;

la Divisione XVIII:

comunicazione agli Uffici interessati dei riscontri contabili, delle aperture di credito e degli ordini di portafoglio concernenti le materie di competenza;

la Divisione XIX:

comunicazione alle Amministrazioni o enti interessati dei provvedimenti riguardanti la compravendita di titoli di Stato, il pagamento di pensioni a cittadini italiani residenti all'estero, la restituzione di depositi speciali e la fornitura di oro e di argento per coniazione di medaglie;

la Divisione XX:

comunicazione agli aventi diritto dei provvedimenti adottati dal servizio in applicazione dell'art. 9 della legge 6 aprile 1948, n. 521;

la Divisione XXI:

adempimenti preliminari concernenti le domande d'indennizzo relative a beni perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia;

comunicazione agli aventi diritto dei provvedimenti istruttori concernenti le domande predette;

la Divisione XXII:

adempimenti preliminari concernenti le domande di indennizzo per danni subiti in Etiopia, Jugoslavia, Albania, Bulgaria, Romania, Ungheria, Grecia, India, ecc.;

comunicazione agli aventi diritto dei provvedimenti istruttori concernenti le predette domande;

Art. 7.

Per ogni altra attribuzione, non espressamente assegnata con il presente decreto, valgono le norme di cui agli articoli 154, 155, 156, 157, 158 e 159 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per notizia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(3713)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Matera numero 7727, datata 13 aprile 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra sede — il sig. Bartolini Federico, membro della citata Commissione in qualità di rappresentante dei lavoratori aderenti alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.), con il signor Panza Michele;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Panza Michele è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Matera, quale rappresentante della C.G.I.L., in sostituzione del sig. Bartolini Federico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(4331)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1965.

Sostituzione di due membri della Commissione provinciale per il collocamento di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cosenza;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cosenza n. 5922, datata 19 febbraio 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire i signori Reverdito Nicolò e Serpieri Aldo, membri della citata Commissione quali rappresentanti, il primo, dei lavoratori aderenti alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) e, il secondo, della Confederazione nazionale coltivatori diretti — rispettivamente con i signori Chiappetta Carlo e Orrico Luigi;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Chiappetta Carlo e Orrico Luigi sono nominati membri della Commissione provinciale per il collocamento di Cosenza — quali rappresentanti, il primo, della C.I.S.L. e, il secondo, della Confederazione nazionale coltivatori diretti — in sostituzione, rispettivamente, dei signori Reverdito Nicolò e Serpieri Aldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(4333)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1965.

Conferma in carica del direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, che istituisce l'Opera per la valorizzazione della Sila;

Visto l'art. 13 della legge 12 maggio 1950, n. 230;

Visto l'art. 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600;

Visto il proprio decreto n. 19702/R.F. in data 26 agosto 1961, con il quale il dott. Riccardo Toman è stato nominato temporaneamente direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila;

Visti i decreti in data 10 febbraio 1962, 26 febbraio 1962, 22 ottobre 1963 e 14 novembre 1964, con i quali il dott. Riccardo Toman è stato confermato nella carica di cui trattasi fino al 31 dicembre 1964;

Considerata la opportunità di confermare ulteriormente il dott. Riccardo Toman nella predetta funzione;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1965 il dott. Riccardo Toman è confermato nella funzione di direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

Roma, addì 7 giugno 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(4436)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Mezzoldo (Bergamo).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6697, in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Mezzoldo (Bergamo) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1963, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Mezzoldo (Bergamo) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Mezzoldo (Bergamo).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Bergamo con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Bergamo o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 14 giugno 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4403)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6883 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Campobasso con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Campobasso o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 14 giugno 1965

(4405) *Il Ministro*: LAMI STARNUTI

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa Edile Bresciana - C.E.B. », con sede in Brescia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 19 febbraio 1965 alla « Società Cooperativa Edile Bresciana C.E.B. », con sede in Brescia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa Edile Bresciana - C.E.B. », con sede in Brescia, costituita per rogito Bettoni in data 13 marzo 1954 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Luigi Traverso ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1965

(4448) p. *Il Ministro*: MARTONI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Elementi di composizione » presso la Facoltà di architettura nella Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di architettura nell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di « Elementi di composizione » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4587)

Vacanza della cattedra di « Storia della filosofia » presso la Facoltà di lettere e filosofia nella Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Palermo, è vacante la cattedra di « Storia della filosofia », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4588)

Vacanza della cattedra di « Comunicazioni elettriche » presso la Facoltà di ingegneria della Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « Comunicazioni elettriche », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4589)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Il dott. Santi Bargagli, nato a Santa Fiora (Grosseto) il 16 novembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in « Medicina e chirurgia » rilasciatogli dall'Università di Siena il 21 settembre 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(4476)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Dugenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1965, il comune di Dugenta (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.634.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4530)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica del decreto ministeriale 7 maggio 1965, concernente la costituzione del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di consumo fra il personale delle miniere di Perticara e Mazzarana », con sede in Perticara (Pesaro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 giugno 1965, è stata così modificata la composizione del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo fra il personale delle miniere di Perticara e Mazzarana, con sede in Perticara (Pesaro):

1) Cordella rag. Angelo Maria, presidente;
2) Baldinini Giuseppe, membro;
3) Sperandini Augusto, membro.

(4454)

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro « Industria meridionale mobili ed affini », in Latronico (Potenza)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 giugno 1965, la Società cooperativa « Industria meridionale mobili ed affini », con sede in Latronico (Potenza), costituita per rogito Lardo in data 28 maggio 1950, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Schiraldi Pasquale.

(4494)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Scandiano (Reggio Emilia)

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1965, n. 1938/9, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Scandiano (Reggio Emilia).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma della citazione, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4495)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1127-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1127-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Pasini Fratelli, con sede in Valenza (Alessandria), via Bergamo n. 17.

(4424)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

Corso dei cambi del 1° luglio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,79	624,78	624,78	624,77	624,70	624,76	624,77	624,78	624,76	624,79
$ Can.	576,45	576,50	576,80	576,60	576 —	576,35	576,42	576,40	576,35	576,35
Fr. Sv.	144,10	144,12	144,10	144,095	144,10	144,10	144,09	144,07	144,10	144,10
Kr. D.	90,16	90,17	90,12	90,14	90,10	90,14	90,13	90,15	90,14	90,15
Kr. N.	87,34	87,34	87,35	87,35	87,35	87,35	87,3175	87,35	87,35	87,35
Kr. Sv.	120,78	120,81	120,80	120,83	120,80	120,84	120,8075	120,82	120,84	120,80
Fol.	173,41	173,43	173,435	173,41	173,35	173,43	173,425	173,40	173,43	173,43
Fr. B.	12,59	12,59	12,5905	12,5925	12,5875	12,59	12,59	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,50	127,50	127,52	127,45	127,50	127,50	127,52	127,50	127,50
Lst.	1743,92	1743,85	1744,05	1743,80	1743,50	1744,10	1743 —	1744,10	1744,10	1744 —
Dm. occ.	156,03	156,02	156,04	156,025	156 —	156,03	156,015	156,05	156,03	156,05
Scell. Austr.	24,20	24,21	24,215	24,21	24,15	24,20	24,21125	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,76	21,88	21,75	21,745	21,76	21,75	21,75

Media dei titoli del 1° luglio 1965

Rendita 5 % 1935	101,25
Redimibile 3,50 % 1934	96,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° luglio 1965

1 Dollaro USA	624,77
1 Dollaro canadese	576,51
1 Franco svizzero	144,092
1 Corona danese	90,135
1 Corona norvegese	87,334
1 Corona svedese	120,819
1 Fiorino olandese	173,417
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,51
1 Lira sterlina	1743,40
1 Marco germanico	156,02
1 Scellino austriaco	24,211
1 Escudo Port.	21,752

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina Militare in s.p.e. approvato con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina Militare;

Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 10 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificata dalla legge 18 febbraio 1963, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in farmacia, i diplomati in farmacia forniti anche della laurea in chimica ed i laureati in chimica e farmacia (vecchio ordinamento) che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2 sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400, secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato

stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: Due ufficiali superiori farmacisti o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore farmacista, un maggiore medico, un professore di chimica farmaceutica;

Segretario (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo l'estratto di regolamento annesso alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di 20 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

Il vincitore del concorso che otterrà la nomina a tenente, se ammogliato dovrà entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica notarile del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti Autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del T. U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il vincitore del concorso, assunto in servizio con la nomina di tenente farmacista, sarà inviato a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso la Scuola di sanità militare marittima della durata non inferiore a quattro mesi.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni annesse potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico e alla Direzione generale di sanità militare marittima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1965
Registro n. 32 Difesa-Marina, foglio n. 49

Estratto di regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio attivo permanente (approvato con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503).

(Omissis).

Art. 4.

Gli esami di concorso per l'ammissione a tenente farmacista consisteranno di quattro prove: una scritta, una orale e due pratiche, giusta il programma seguente:

a) prova scritta (durata massima otto ore): chimico-farmaceutica e tossicologia;

b) prova orale (durata massima 40 minuti): materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

c) prima prova pratica (durata massima otto ore): analisi di una sostanza medicinale compresa nella Farmacopea ufficiale allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo di lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare, su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la Commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche che la Commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca, fatta in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli saranno eventualmente rivolte dai componenti della Commissione;

d) seconda prova pratica (durata massima di un'ora): tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso che vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno e pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che, sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla Commissione esaminatrice in seduta segreta, il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala di esame.

In ciascuna prova la Commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella del merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di Porto) di . . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a 1 posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 2 luglio 1965.

All'uopo dichiarato sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . . ;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . nell'anno accademico . . . . . . con la votazione di . . . .

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . presso l'Università di . . . . ;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . ., li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponde con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(4433)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a dieci posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Considerata l'urgenza di ricoprire, in parte, le vacanze esistenti nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di ispettore di seconda classe in prova, nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale della aviazione civile, tra i laureati in possesso della relativa abilitazione professionale.

Art. 2.

I posti di cui al precedente articolo sono ripartiti come segue:

nove posti per i laureati in ingegneria civile;
un posto per i laureati in architettura.

Art. 3.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dallo impiego stesso, a sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 4.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e di quella di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, numero 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10 integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, numero 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2) e della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 360), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

6) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

8) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 5.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale dell'aviazione civile Servizio degli affari generali e del personale Ufficio personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale Ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 3, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando e la specializzazione, fra quelle indicate al precedente art. 2, per la quale intendono concorrere;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) la lingua o le lingue estere scelte, specificando altresì se intende sostenere anche la relativa prova scritta facoltativa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che verranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile ed il relativo diario sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dello inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 16.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, e affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

La Commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 qualora il candidato abbia sostenuto anche la prova scritta facoltativa nella lingua estera prescelta come obbligatoria e fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere, oltre quella obbligatoria, da indicarsi nella domanda di ammissione e da scegliere tra quelle indicate nel successivo art. 16, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 12.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta. fissato nel precedente art. 5, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti, da ciascun candidato, nella votazione complessiva, di cui al precedente art. 8 e tenendo presenti le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Le graduatorie di cui ai commi precedenti saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile e di esse sara data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego anche in rapporto all'obbligo del volto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili ed alla loro ripartizione di cui al precedente art. 2, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale od in copia. La copia dovrà essere prodotta in bollo da L. 400.

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dallo ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 4, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, del segretario della Procura della Repubblica.

I certificati indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre,

ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dallo ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 12.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) per gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti, che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) per i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera c): certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera e), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) per i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, numero 1117

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

n) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali: una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) per i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) per i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 9, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) per i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori: copia dello stato di servizio, su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 9. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 11,

s) per i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

t) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare: certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) per i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 9, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 11;

v) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili: apposita attestazione su carta bollata, dell'autorità militare.

Art. 13.

I vincitori del concorso sono nominati ispettore di seconda classe in prova, nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

L'Amministrazione ha facoltà di conferite agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nei limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati decadono dalla nomina.

Art. 14.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro e composta da:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica di Consigliere di Stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame;

due funzionari del ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

Alla Commissione verrà aggregato, in qualità di membro aggiunto, un professore insegnante per ciascuna delle lingue straniere di cui al successivo art. 16, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Art. 16.

Le prove di esame verteranno su argomenti del seguente programma:

prove scritte obbligatorie:

1) meccanica razionale;

2) meccanica applicata alle costruzioni;

3) costruzioni civili.

Prova scritta facoltativa di lingua straniera consistente nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento tecnico, dall'italiano in una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

I programmi, per ciascuna delle materie sopraelencate, sono quelli di cui appresso:

meccanica razionale - programma universitario della materia omonima con particolare riguardo alla cinematica del punto, dei sistemi rigidi, dei moti relativi; alla statica dei sistemi rigidi, alla dinamica del punto materiale e dei sistemi materiali, alle equazioni cardinali della meccanica, al teorema delle forze vive ed al principio dei lavori virtuali;

meccanica applicata alle costruzioni - programma universitario della materia omonima con particolare riguardo alle sollecitazioni semplici e composte dei solidi ad asse rettilineo e relative deformazioni, alle travi a carico indiretto, alle travi percorse da carichi mobili, ai sistemi piani staticamente indeterminati ed al calcolo delle incognite iperstatiche;

costruzioni civili - programma universitario della materia omonima con particolare riguardo alle strade ordinarie e ferroviarie, alle opere idrauliche, ai ponti, allo studio e dimensionamento di una struttura in cemento armato od in ferro con calcoli di stabilità e di verifica dei vari elementi che la costituiscono.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, su:

1) cenni sulle leggi ed i regolamenti in materia di lavori pubblici e su regolamento per la contabilizzazione dei lavori della Stato;

2) materiali da costruzione e norme per la prova e la accettazione di detti materiali;

3) norme internazionali in materia di aerodromi (allegato 14 alla convenzione di Chicago sull'O.A.C.I.);

4) cenni sull'ordinamento e sulle attribuzioni dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, del R.A.I. e dell'Aero Clu d'Italia;

5) cenni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato (doveri, diritti, disciplina ed ordinamento delle carriere);

6) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento tecnico da almeno una lingua straniera scelta fra quelle precitate ed indicata nella domanda di ammissione, nonchè in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1965
Registro n. 2 bilancio Trasporti (Isp. Gen. Av. Civ.), foglio n. 340. — PANDOLFO

ALLEGATO « A »

Schema della domanda di ammissione su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio 11 - Personale — ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . (provincia di . . .) il . . . . . domiciliato in . . . (provincia di . .) via . n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a dieci posti di ispettore di seconda classe nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in . . presso l'Università di . il . ., di aver conseguito l'abilitazione professionale, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . .).

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità . . . . dal . . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . .).

Per la prova obbligatoria orale di lingua straniera sceglie la lingua . . . . (chiede altresì di sostenerne anche la prova scritta facoltativa, chiede di sostenere la prova scritta e/o orale facoltativa anche nelle seguenti altre lingue . . . .).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(4050)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione del vincitore e degli idonei del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica, dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 11 — novembre 1964 — è stato pubblicato il decreto 27 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1964, registro n. 8 Sanità, foglio n. 219, che approva la graduatoria di merito, dichiara il vincitore e gli idonei del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1964.

(4532)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.